



ASSOLOMBARDA

# La sospensione degli ammortamenti in bilancio

D.L. 104 del 14.8.2020 (c.d. «Decreto Agosto»), conv. in L. 126 del 13.10.2020  
Art. 60, commi da 7 bis a 7 quinquies

Carmen Giugno - Area Politiche Fiscali

2.12.2020

## La novità in sintesi

- ❑ Facoltà di **sospendere** nel bilancio 2020 gli ammortamenti delle immobilizzazioni (materiali e immateriali)
- ❑ Possibilità di effettuare comunque la **deduzione fiscale** degli ammortamenti «sospesi», nonostante la mancata imputazione a conto economico
- ❑ Obbligo di eseguire di alcuni **specifici adempimenti civilistici**

**Finalità:** la sospensione degli ammortamenti consente di **contenere le perdite dei bilanci 2020** già duramente colpiti dalla congiuntura economica negativa derivante dall'emergenza epidemiologica.

# Sommario

## 1

### **Profili civilistici**

- Ambito soggettivo, temporale, oggettivo
- Riserva indisponibile
- Nota integrativa

## 2

### **Profili fiscali**

- Deduzione fiscale extracontabile
- Imposte differite passive
- Casi operativi

# 1

## Profili civilistici

D.L. 104/2020, art. 60, commi 7 bis, 7 ter, 7 quater



## Ambito soggettivo

La facoltà di sospendere gli ammortamenti nel bilancio può essere esercitata dai «**soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**» e quindi dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le regole del **Codice Civile** e i **principi contabili nazionali (OIC)**

Dovrebbero rientrare nell'ambito soggettivo, anche se non espressamente citate dalla norma:

- le società con bilancio in forma abbreviata e le cosiddette «micro imprese»
- le società che adottano i principi OIC per il bilancio d'esercizio e redigono il consolidato in base ai principi IAS/IFRS

È dubbia la possibilità di ricomprendere nell'ambito soggettivo della misura le imprese individuali e le società di persone (non c'è un bilancio da approvare e pubblicare, ma è anche vero che la norma richiama genericamente ai «soggetti» che non adottano i principi contabili internazionali).



## Ambito temporale

La facoltà di sospendere gli ammortamenti può essere esercitata nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del D.L. 104/2020

Soggetti «solari»



applicano la misura nel **bilancio 2020**

Soggetti con esercizio  
non coincidente con  
l'anno solare



applicano la misura nel **bilancio relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020**

**NB:** la misura può essere estesa agli esercizi successivi con apposito Decreto del Mef



## Meccanismo della sospensione

La misura consiste nella facoltà di **non effettuare nel bilancio 2020, in tutto o in parte, l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali** che mantengono il valore d'iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato



**Effetto sul conto economico 2020: un miglioramento del risultato netto pari alle quote di ammortamento sospese (al netto della fiscalità differita)**

«7-bis. (...) *La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma (n.d.r.: sospesa nel bilancio 2020) è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno*»



**Effetti sui bilanci successivi al 2020: piano di ammortamento si allunga di un anno**

## Esempio - Sospensione totale dell'ammortamento in bilancio

**Bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione al 100% dell'ammortamento**

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione al 100%
2018	100.000	100.000
2019	200.000	200.000
<b>2020</b>	200.000	<b>0</b>
2021	200.000	200.000
2022	200.000	200.000
2023	100.000	200.000
<b>2024</b>		100.000



Nel bilancio 2020 la quota di ammortamento originaria (200.000) è sospesa al 100% e slitta al 2021 e così slittano in avanti le quote degli anni successivi



Il piano di ammortamento originario si allunga di un anno



# L'ammortamento secondo il Codice Civile e gli OIC

La sospensione degli ammortamenti rappresenta una **deroga** alle regole del CC e degli OIC.

## **CC, art. 2426, c. 1, n. 2**

« 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo **deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione**. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa»

## **OIC 16 - Immobilizzazioni materiali**

par. 57: «**L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati**»

par. 65: «La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti; tuttavia, il metodo a quote costanti è il metodo preferibile per il calcolo dell'ammortamento (...).

Si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione (...).

par. 66: «**È possibile ammortizzare l'immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto** quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile».



## Ambito oggettivo (1/2)

- La sospensione degli ammortamenti può riguardare **tutte** le immobilizzazioni materiali e immateriali (voci B.I e B.II, SP) o **solo alcune**

### B.I - Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di sviluppo
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre

### B.II - Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinario
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

- La sospensione può essere effettuata **«fino al 100% dell'ammortamento annuo»** e quindi può essere **totale** (riduzione del coefficiente di ammortamento del 100%) o **parziale** (ad es. riduzione del coefficiente di ammortamento del 50% o di un'altra percentuale parametrata ad un'eventuale minore utilizzo del bene)



## Ambito oggettivo (2/2)

- La sospensione degli ammortamenti dovrebbe riguardare **anche i beni acquistati nel 2020** sebbene dal tenore letterale della norma questa possibilità sembrerebbe esclusa:

*«7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (...) possono (...) non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato»*



Sono **esclusi** dalla misura i beni acquisiti mediante **noleggio o leasing**



## Riserva indisponibile

I soggetti che sospendono gli ammortamenti devono, in sede di destinazione dell'utile 2020, accantonare a **riserva indisponibile** un importo pari a quello delle **quote di ammortamento sospese**.

Se l'**utile 2020** è «**incapiente**» (o in caso di perdita), la riserva è integrata:

- utilizzando riserve disponibili già esistenti (riserve di utili o altre riserve patrimoniali)
- e, se queste ultime sono insufficienti, accantonando l'utile degli esercizi successivi

### La **riserva indisponibile**

- non può essere distribuita, né imputata a capitale né utilizzata per coprire perdite (OIC 28).
- dovrebbe liberarsi al termine del processo di ammortamento

L'**utile** destinato alla riserva indisponibile dovrebbe rilevare ai fini **Ace** solo quando la riserva sarà svincolata (DM. 3 agosto 2017, art. 5).

## Esempio - Riserva indisponibile (1/2)

### Costituzione della riserva indisponibile

Si consideri una società che decide di sospendere l'ammortamento supponendo:

- Ammortamento sospeso nel bilancio 2020 = 200.000
- Utile 2020\* = 60.000       Utile incapiente  
\* considerata la sospensione
- Riserva di utili anni precedenti = 400.000

La società deve costituire una riserva indisponibile per un importo pari a 200.000 (amm. sospeso). Poiché l'utile 2020 è incapiente, la riserva è integrata utilizzando la «Riserva di utili anni precedenti»

Riserva indisponibile di utili per sospensione ammortamento	=	60.000	+	140.000	=	200.000
		Utile 2020		Prelievo da Riserva utili anni precedenti		

## Esempio - Riserva indisponibile (2/2)

**Come coordinare l'obbligo di riserva indisponibile con quello di riserva legale (CC, art. 2430)?**

Due le possibili soluzioni:

### 1) *Priorità alla riserva indisponibile*

Utile 2020\* = 60.000  
\* considerata la sospensione



**Destinato integralmente a riserva indisponibile**  
(quando la riserva indisponibile sarà svicolata una parte di essa [5% di 60.000] sarà destinata a riserva legale)

### 2) *Priorità alla riserva legale*

Utile 2020\* = 60.000  
\* considerata la sospensione



**Destinato per il 5% a riserva legale**



**Destinato per il restante 95% a riserva indisponibile**



## Nota Integrativa - «Window dressing»

In Nota integrativa è necessario:

- 1) spiegare le **ragioni della deroga** (per es. una minore utilizzazione dei beni, ma dovrebbero essere ammesse anche altre ragioni collegate alla situazione economica contingente)
- 2) illustrare l'iscrizione e l'importo della **riserva indisponibile**
- 3) descrivere **l'impatto** sul risultato economico e sulla patrimoniale e finanziaria

**NB:** le «micro imprese», non essendo soggette all'obbligo della Nota Integrativa, dovrebbero riportare queste informazioni nelle note in calce allo Stato Patrimoniale

# 2

## Profili fiscali

D.L. 104/2020, art. 60, comma 7 quinquies



## Profili fiscali (1/2)

I soggetti che sospendono gli ammortamenti:

- **possono comunque dedurre fiscalmente le quote di ammortamento «sospese»**
  - applicando le regole Ires (Tuir, art. 102, 102 bis e 103)\* e Irap (D.Lgs. 446/97, artt. 5, 5 bis, 6 e 7)
    - \* Il decreto Agosto non cita
      - l'art. 104 (beni gratuitamente devolvibili) che però contiene un rinvio agli artt. 102 e 103
      - l'art 108 (oneri pluriennali)
  - a prescindere dall'imputazione al conto economico (art. 109, c. 4, lett. b, Tuir)
- effettuano quindi una **variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap relative al 2020



## Profili fiscali (2/2)

- stanziato, come conseguenza della deduzione di quote di ammortamento non contabilizzate a conto economico, **imposte differite passive** nel bilancio 2020 (OIC 25) nella misura del 27,9% (24% Ires + 3,9% Irap).



L'effetto complessivo nel conto economico 2020 è un miglioramento del risultato netto pari a quote di ammortamento sospese – imposte differite passive



**L'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire quando effettuare la ripresa a tassazione dell'ammortamento dedotto extra-contabilmente.** Nel 2021 (come sembra dal tenore letterale della norma) oppure alla fine del processo di ammortamento?

## Esempio - Sospensione totale dell'ammortamento: effetti fiscali

**Bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione al 100% dell'ammortamento**

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione al <b>100%</b>	<b>Deduzione</b>	<b>Variazione ↓</b>	<b>Variazione ↑</b>	<b>Imposte differite passive in bilancio</b>
2018	100.000	100.000	100.000			
2019	200.000	200.000	200.000			
<b>2020</b>	200.000	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>55.800</b>
<b>2021</b>	200.000	200.000	0		<b>200.000</b>	<b>-55.800</b>
2022	200.000	200.000	200.000			
2023	100.000	200.000	200.000			
<b>2024</b>		100.000	100.000			

- Nel bilancio 2020 sospensione al 100% della quota di ammortamento (200.000 slitta nel 2021)
  - Nella dichiarazione relativa al 2020 deduzione extracontabile per 200.000 (variazione ↓)
  - Nel bilancio 2020 imposte differite passive ( $27,9\% \times 200.000 = 55.800$ ).
- Miglioramento netto del risultato di conto economico pari a  $200.000 - 55.800 = \mathbf{144.200}$
- Nel bilancio 2021 è imputato l'ammortamento sospeso nel 2020 che, essendo stato già dedotto, va ripreso a tassazione. L'amm. 2021 non essendo imputato nel bilancio 2021 non può essere dedotto.
- Su questo punto si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

## Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento (1/3)

**Bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

**Soluzione 1** (in linea con il tenore letterale della norma)

<i>Amm. orig</i>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Amm.to in bil</b>
200.000	<b>2018</b>	100.000						100.000
200.000	<b>2019</b>		200.000					200.000
200.000	<b>2020</b>			40.000				40.000
200.000	<b>2021</b>			160.000				160.000
200.000	<b>2022</b>				200.000			200.000
100.000	<b>2023</b>					200.000		200.000
	<b>2024</b>						100.000	100.000
	<b>Formaz amm.to</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	

- Nel bilancio 2020: 20% dell'ammortamento. L'80% è sospeso e slitta al 2021
- Nel bilancio 2021: 80% dell'ammortamento slittato dal 2020. L'ammortamento 2021 slitta al 2022
- Nel bilancio 2022: ammortamento slittato dal 2021. L'ammortamento 2022 slitta al 2023 ecc.

## Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento (2/3)

**Bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

### Soluzione 2

<i>Amm. orig</i>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Amm.to in bil</b>
100.000	<b>2018</b>	100.000						100.000
200.000	<b>2019</b>		200.000					200.000
200.000	<b>2020</b>			40.000				40.000
200.000	<b>2021</b>			160.000	40.000			200.000
200.000	<b>2022</b>				160.000	40.000		200.000
100.000	<b>2023</b>					160.000	20.000	180.000
	<b>2024</b>						80.000	80.000
	<b>Formaz amm.to</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	

- Nel bilancio 2020: 20% dell'ammortamento. L'80% è sospeso e slitta al 2021
- Nel bilancio 2021: 80% dell'ammortamento slittato dal 2020 + il 20% dell'ammortamento 2021
- Nel bilancio 2022: 80% dell'ammortamento slittato dal 2021 + 20% dell'ammortamento 2022 ecc.

## Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento (3/3)

**Bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

### Soluzione 3

<i>Amm. orig</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Amm.to in bil
100.000	<b>2018</b>	100.000						100.000
200.000	<b>2019</b>		200.000					200.000
200.000	<b>2020</b>			40.000				40.000
200.000	<b>2021</b>			160.000	40.000			200.000
200.000	<b>2022</b>				160.000	40.000		200.000
100.000	<b>2023</b>					160.000	40.000	200.000
	<b>2024</b>						60.000	60.000
	<b>Formaz amm.to</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	

Soluzione analoga alla soluzione 2, eccetto che per gli ultimi due anni.

## Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento: effetti fiscali

**Bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

**NB:** si ipotizza di applicare la soluzione 1 (slide 20)

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione all' <b>80%</b>	<b>Deduzione</b>	<b>Variazione ↓</b>	<b>Variazione ↑</b>	<b>Imposte differite passive in bilancio</b>
2018	100.000	100.000	100.000			
2019	200.000	200.000	200.000			
<b>2020</b>	200.000	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>		<b>44.640</b>
<b>2021</b>	200.000	<b>160.000</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>	<b>-44.640</b>
2022	200.000	200.000	200.000			
2023	100.000	200.000	200.000			
2024		100.000	100.000			

- Nel bilancio 2020 sospensione all'80% della quota di ammortamento (160.000 slitta nel 2021)
  - Nella dichiarazione relativa al 2020 deduzione extracontabile per 160.000 (variazione ↓)
  - Nel bilancio 2020 imposte differite passive (27,9% x 160.000 = 44.640).
  - Nel bilancio 2021 è imputato l'ammortamento sospeso nel 2020 che, essendo stato già dedotto, va ripreso a tassazione. L'amm. 2021 non essendo imputato nel bilancio 2021 non può essere dedotto.
- Su questo punto si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

## Esempio - Sospensione dell'ammortamento e cessione del bene

**Cessione nel 2021** (prezzo di vendita = 800.000) **di un bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%) **con ammortamento sospeso al 100% nel 2020**

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione al <b>100%</b>	Deduzione	Variazione ↓	Variazione ↑	Plus. civ.	Plus. fisc.	Imposte differite passive in bilancio
2018	100.000	100.000	100.000					
2019	200.000	200.000	200.000					
<b>2020</b>	200.000	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				<b>55.800</b>
2021					<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-55.800</b>

La cessione del bene nel 2021 determina:

- plusvalenza civ.= prezzo di vendita - valore netto contabile al 31.12.2020 = 800.000 - 700.000= 100.000
- plusvalenza fis.= prezzo di vendita - valore fiscale al 31.12.2020 = 800.000 - 500.000 = 300.000

La differenza tra la plusvalenza fiscale e quella contabile (200.000) viene ripresa a tassazione, vengono riassorbite le imposte differite passive e viene liberata la riserva indisponibile.

## Osservazioni conclusive

- **Misura nel complesso positiva**  
(facoltà «modulabile»)  
**ma...**
- **difficile da applicare**  
(si attendono chiarimenti sulla sospensione parziale e sulla ripresa a tassazione)
- **e insufficiente** se non accompagnata da interventi a sostegno della liquidità delle imprese



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno

carmen.giugno@assolombarda.it

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)

[www.genioeimpresa.it](http://www.genioeimpresa.it)

Seguici su

